

SENATO ACCADEMICO

delibera n. del 13 maggio 2008

| |
|--|
| Ufficio proponente: Area Istituzionale, Programmazione, Organizzazione e Controllo – Unità Sistema Normativo |
| Ordine del giorno n. 3.2 |
| Argomento: Statuto e regolamenti |
| Oggetto: Regolamento sul tutorato - proposta di modifica |
| Allegati: Relazione tecnica (Alleg. A) |

| | F | C | Ast. | Ass. | | F | C | Ast. | Ass. |
|-------------------------|---|---|------|------|----------------------------|---|---|------|------|
| PASQUALI Marco | | | | | FUOCO Roger | | | | |
| TOMASI TONGIORGI Lucia | | | | | GUAZZELLI Mario | | | | |
| AUGELLO Mario Massimo | | | | | SANTORO Gino | | | | |
| GOLDONI Marco | | | | | D'ANDREA Nunzio Aldo | | | | |
| IACONO Alfonso Maurizio | | | | | PRATELLI Antonio | | | | |
| LUCACCHINI Antonio | | | | | CARPI Guido | | | | |
| MAZZONI Bruno | | | | | FIORAVANTI Gianfranco | | | | |
| MURA Umberto | | | | | DE FRANCESCO Giovannangelo | | | | |
| MURRI Luigi | | | | | RUGGERI Fedele | | | | |
| PALAZZOLO Claudio | | | | | GIORGELLI Francesco | | | | |
| GIOVANNETTI Manuela | | | | | SERENI Bruno | | | | |
| TELLARINI Vittorio | | | | | MANNONI Andrea | | | | |
| VITALE Emilio | | | | | TROBBIANI Margherita | | | | |
| BARBUTI Roberto | | | | | FALSONE Maurizio | | | | |
| NOVAGA Matteo | | | | | SCIGLIANO Francesco | | | | |
| DERI Paolo | | | | | GENTILE Francesco | | | | |

(Legenda: F = Favorevole; C = Contrario; Ast. = Astenuto; Ass. = Assente)

| | |
|---|--|
| Ufficio/i destinatario/i per esecuzione: Area Istituzionale, pianificazione organizzazione e controllo - Unità Sistema Normativo | Ufficio/i destinatario/i per conoscenza: Dott. M. Bellandi Dirigente Area servizi per la Didattica |
|---|--|

| |
|--|
| Pro rettore di riferimento: Prorettore alla Didattica |
|--|

Il Senato Accademico

Vista la Legge 341/90 “Riforma degli ordinamenti didattici” ed in particolare l’articolo 13;

Visto il Regolamento sul tutorato approvato con delibera del Senato Accademico n. 115 del 4 marzo 1992;

Visto l’ art. 7. comma 1 del D.L. 25 settembre 2002 n. 212 convertito in legge dall’art. 1 legge 268/2002;

Visto il Decreto 270/04 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ed in particolare l’articolo 11;

Preso atto che la Commissione didattica di Ateneo ha rivisto il Regolamento sul tutorato proponendo alcune modifiche con particolare riferimento:

- all’attribuzione alle singole strutture didattiche del compito di curare l’attività di tutorato svolta all’interno dei singoli Corsi di studio (eliminando il riferimento all’Ufficio tutorato, carriere e orientamento, di fatto non istituito - art. 2);
- all’indicazione di un numero di ore minimo che ciascun docente è tenuto a dedicare annualmente alle attività di tutorato (art. 3 comma 2);
- all’assegnazione allo studente, subito dopo la sua immatricolazione, di un tutor che di norma lo segue fino al conseguimento del titolo accademico (art. 4);
- alla valutazione delle attività di tutorato mediante apposite domande contenute nel questionario di valutazione dei Corsi di studio (art. 6);

delibera

1. E’ approvato il nuovo Regolamento sul tutorato, come risulta descritto nel testo allegato (Alleg. A).
2. La presente delibera è dichiarata immediatamente esecutiva.

Relazione tecnica

La Commissione didattica di Ateneo ha rivisto il Regolamento sul tutorato proponendo alcune modifiche con particolare riferimento:

- all'attribuzione alle singole strutture didattiche del compito di curare l'attività di tutorato svolta all'interno dei singoli Corsi di studio (eliminando il riferimento all'Ufficio tutorato, carriere e orientamento, di fatto non istituito - art. 2);
- all'indicazione di un numero di ore minimo che ciascun docente è tenuto a dedicare annualmente alle attività di tutorato (art. 3 comma 2);
- all'assegnazione allo studente, subito dopo la sua immatricolazione, di un tutor che di norma lo segue fino al conseguimento del titolo accademico (art. 4);
- alla valutazione delle attività di tutorato mediante apposite domande contenute nel questionario di valutazione dei Corsi di studio (art. 6);

Le proposte di modifica sono illustrate nella seguente tabella:

| Vecchio regolamento | Proposta di modifica |
|--|--|
| Articolo 1 | Articolo 1 – Definizioni e finalità |
| Nell'Università degli Studi di Pisa è istituito il servizio di tutorato, che ha il fine di orientare ed assistere gli studenti, di renderli attivamente partecipi del processo formativo, di rimuovere, per quanto di competenza dell'istituzione universitaria, gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi. Dell'organizzazione e del funzionamento del tutorato al proprio interno sono responsabili le singole strutture didattiche, che ne disciplinano l'attuazione con proprio regolamento in conformità con il Regolamento didattico di Ateneo. | <p>1. L'Università di Pisa, in attuazione dell'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e dell'articolo 11, comma 7, del DM 270/2004 (Regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei), fermo restando quanto previsto dall'art. 7. comma 1 del D.L. 25 settembre 2002 n. 212 convertito in legge dall'art. 1 legge. 268/2002, promuove un servizio di tutorato con il fine di orientare ed assistere gli studenti, di renderli attivamente partecipi del processo formativo, di rimuovere, per quanto di competenza dell'istituzione universitaria, gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi.</p> <p>2. I singoli consigli di corso di studio sono responsabili dell'organizzazione e del funzionamento del tutorato al proprio interno e ne disciplinano l'attuazione con proprio regolamento in conformità con il Regolamento didattico di Ateneo.</p> |
| Articolo 2 | Articolo 2 - Organizzazione |
| Presso l'amministrazione centrale dell'Università di Pisa è istituito l'Ufficio tutorato, carriere e orientamento, che collabora con gli organismi di sostegno del diritto allo studio e con gli altri enti interessati e fornisce il necessario supporto all'attività di tutorato svolta all'interno delle singole strutture didattiche, anche mediante la raccolta e l'elaborazione di dati, e il reperimento e la predisposizione della documentazione e delle informazioni richieste dalle strutture sopra indicate. | 1. Le singole strutture didattiche, con l'eventuale contributo dei coordinatori, didattici forniscono il necessario supporto all'attività di tutorato svolta all'interno dei singoli corsi di studio, anche mediante la raccolta e l'elaborazione di dati, il reperimento e la predisposizione della documentazione e delle informazioni e, se richiesto, collaborano con gli organismi di sostegno del diritto allo studio e con gli altri enti interessati. |
| Articolo 3 | Articolo 3 – Attività di tutorato |

| | |
|---|---|
| <p>L'attività di tutorato rientra tra i compiti istituzionali dei professori di I e II fascia e dei ricercatori come parte integrante dell'impegno didattico previsto dalla normativa vigente.</p> | <p>1. L'attività di tutorato rientra tra i compiti istituzionali dei professori di I e II fascia e dei ricercatori come parte integrante dell'impegno didattico previsto dalla normativa vigente.</p> |
| <p>A tale attività ogni professore o ricercatore è tenuto a dedicare almeno il numero minimo di ore stabilito dalle strutture didattiche in relazione alle rispettive esigenze.</p> | <p>2. A tale attività ogni professore o ricercatore è tenuto a dedicare almeno 40 ore annuali e a comunicare l'orario di ricevimento per il tutorato, contestualmente all'orario delle lezioni e all'orario di ricevimento ordinario.</p> |
| <p>Dall'attività di tutorato sono esonerati interamente i professori e ricercatori in congedo o in aspettativa, e possono essere esonerati parzialmente coloro che ricoprono l'ufficio di rettore, pro-rettore, preside di facoltà, presidente di corso di laurea, direttore di dipartimento, membro del consiglio di amministrazione dell'Università.</p> | <p>3. Dall'attività di tutorato sono esonerati interamente i professori e ricercatori in congedo o in aspettativa, e possono essere esonerati parzialmente coloro che ricoprono l'ufficio di rettore, pro-rettore, preside di facoltà, presidente di corso di laurea, direttore di dipartimento.</p> |
| <p>Articolo 4</p> | <p>Articolo 4 – Assegnazione del tutor</p> |
| <p>I regolamenti delle singole strutture didattiche potranno prevedere forme differenziate di tutorato a seconda dei vari anni di corso, in relazione alle diverse esigenze degli studenti ad essi iscritti.</p> | <p>1. Il tutor è assegnato allo studente immediatamente dopo l'immatricolazione secondo criteri e modalità stabiliti dal consiglio di corso di studio. Di norma tale assegnazione permane fino al conseguimento del titolo, ed è modificabile solo per esigenze adeguatamente motivate.</p> |
| <p>In particolare potrà essere previsto che all'orientamento degli studenti dei primi anni collaborino più professori e ricercatori, organizzati in unità corrispondenti ad aree culturali delle singole strutture didattiche. In alternativa a tale possibilità, o per gli studenti degli anni successivi, potrà essere previsto un rapporto individuale con un singolo professore o ricercatore. Gli stessi regolamenti potranno inoltre prevedere che l'attività di tutorato per i laureandi sia svolta dal relatore della loro tesi di laurea.</p> | <p>2. Tra i criteri e le modalità di cui al comma 1 deve essere indicata una soglia minima di studenti per tutor in grado di assolvere il requisito qualificante stabilito dall'allegato D al DM 31 ottobre 2007, n. 544.</p> |
| <p>Articolo 5</p> | <p>Articolo 5 – Attività integrative</p> |
| <p>In aggiunta all'attività di orientamento ed in connessione con essa, nell'ambito del tutorato potrà essere organizzata, all'interno delle strutture didattiche, ogni altra attività idonea a favorire il processo di formazione degli studenti e a fornire l'assistenza necessaria ad agevolarne e a renderne proficui lo studio e l'inserimento nella struttura universitaria.</p> <p>A tali attività, da svolgersi sotto la responsabilità di una commissione appositamente costituita all'interno della struttura didattica interessata, potranno collaborare anche studenti e dottorandi di ricerca opportunamente selezionati, con i quali potranno essere stipulati appositi contratti in conformità con quanto stabilito dalla legge.</p> | <p>1. Nell'ambito del tutorato può inoltre essere organizzata ogni altra attività idonea a favorire il processo di formazione degli studenti e a fornire l'assistenza necessaria ad agevolarne e a renderne proficui lo studio e l'inserimento nei percorsi formativi.</p> <p>2. A tali attività possono collaborare anche iscritti capaci e meritevoli alla laurea specialistica/magistrale, specializzandi e dottorandi di ricerca opportunamente selezionati, nell'ambito di attività previste e finanziate dall'ateneo e dal ministero.</p> |

| | |
|--|--|
| | Articolo 6 – Valutazione |
| | 1. L'efficacia delle attività di tutorato è soggetta a monitoraggio mediante apposite domande contenute nel questionario di valutazione dei corsi di studio. |
| | Articolo 7 – Norma transitoria e finale |
| | 1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno accademico 2008/2009. Per tutto quanto non previsto valgono le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti. |

Paola Natale

Resp. Unità "Sistema normativo"

Massimiliano Tramati

Coordinatore di processo